

**LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 02-05-2006  
REGIONE PIEMONTE**

**Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1  
(Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di  
interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di  
riferimento).**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE  
N. 18  
del 4 maggio 2006  
SUPPLEMENTO ORDINARIO

**Indice:**

Articoli della Legge:

1

*Il Consiglio regionale ha approvato.*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE*

*promulga*

*la seguente legge:*

**ARTICOLO 1**

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2004)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1

(Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), sono aggiunti i seguenti commi:

"5 bis. Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono esercitate dai soggetti gestori individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa concertazione con i comuni.

5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, i soggetti gestori, durante i sessanta giorni successivi al parto, garantiscono alle donne già assistite come gestanti ed ai loro nati gli interventi socio-assistenziali finalizzati a sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi beneficiari è assicurata la continuità assistenziale secondo i criteri e le modalità attuative previsti al comma 5 quinquies. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino alla loro adozione definitiva.

5 quater. Gli interventi di cui al comma 5 bis sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.

5 quinquies. Con il provvedimento di individuazione dei soggetti gestori competenti di cui al comma 5 bis, la Giunta regionale definisce altresì criteri, procedure e modalità per l'esercizio delle relative funzioni.

5 sexies. Le risorse necessarie all'erogazione degli interventi di cui al

comma 5 bis sono reperite in seno al fondo regionale di cui all'articolo 35, comma 7."

**Formula Finale:**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 maggio 2006

Mercedes Bresso